



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum costituito, a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

CAMMINO dott.ssa Matilde, **Vice Presidente** che sostituisce il Presidente Roberta Vivaldi, oggi impedito

GALLO dott. Domenico, **Vice Presidente**

Componenti

TARDIO dott.ssa Angela
MARINI dott. Luigi
IMPERIALI dott. Luciano
DI FLORIO dott.ssa Antonella
SIANI dott. Vincenzo
DE MASI dott. Oronzo
SCOTTI dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe
ORILIA dott. Lorenzo
MANTOVANO dott. Alfredo
DI NICOLA dott. Vito
PATTI dott. Adriano Piergiovanni
VANNUCCI dott. Marco
CRISCUOLO dott.ssa Anna
DI STEFANO dott. Pierluigi
SCARANO dott. Luigi Alessandro
PEZZULLO dott.ssa Rosa
CATENA dott.ssa Rossella
DI SALVO dott. Emanuele
DOVERE dott. Salvatore

riunito il 29 novembre 2021 ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sentita la relazione del consigliere Emanuele Di Salvo;

Letto il verbale del 21 settembre 2021, che attesta il deposito, alle ore 10,00, nella Cancelleria della Corte di cassazione della richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione, sottoscritta dai delegati dei rispettivi Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte e concernente il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;



Letta la propria ordinanza del 26 ottobre 2021, con la quale:

- è stato rilevato che nella delibera adottata dall'Assemblea Regionale Siciliana non risulta indicato il numero dei Consiglieri assegnato alla Regione e che tuttavia tale irritalità non incide sull'esito della richiesta, attesa la regolarità delle delibere degli altri Consigli regionali, che sono otto e quindi in numero superiore a quello minimo richiesto dall'art. 75 della Costituzione per il rituale avvio della procedura referendaria;
- è stata proposta, al fine di identificare l'oggetto del *referendum*, la seguente denominazione: "*Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi*";
- è stato assegnato termine fino al giorno 12 novembre 2021 a tutti i promotori per depositare osservazioni scritte in merito alla denominazione della richiesta di *referendum* sopra proposta;

Letto il verbale del 9 novembre 2021, che attesta il deposito nella Cancelleria della Corte di cassazione di memorie nell'interesse dei Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto, Piemonte;

Preso atto che, con la predetta memoria, i Consigli regionali, attraverso i loro delegati, sostengono che, per quanto attiene alla denominazione, dall'esame sistematico della disciplina la cui abrogazione si richiede, emerge oggettivamente la finalità di escludere effetti sanzionatori extra-penali con riferimento al diritto di ricoprire cariche elettive e di governo in conseguenza di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; osservano che tale profilo andrebbe messo in dovuta evidenza, anche al fine di soddisfare l'esigenza di chiarezza alla base della *ratio* della previsione di attribuire al quesito referendario una "denominazione", ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, l. 352/1970; conseguentemente i delegati propongono di riformulare la denominazione nei seguenti termini: "*Abrogazione degli effetti sanzionatori extra-penali con riferimento al diritto di ricoprire cariche elettive e di governo in conseguenza di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al D. lgs. 235/2012*";

Considerato che, rispetto alla irritalità della delibera dell'Assemblea Regionale Siciliana segnalata con l'ordinanza interlocutoria di questo Ufficio, i delegati sostengono che essa non possa comunque assurgere a vizio tale da determinare l'esclusione dell'Assemblea Regionale medesima dai promotori dell'iniziativa (seppure in sovrannumero rispetto al minimo costituzionalmente richiesto); assumono, al riguardo, che l'art. 29 della l. 352/1970 non impone espressamente alle Regioni di indicare - nel verbale di deliberazione - il numero dei componenti assegnati al Consiglio regionale, benché esso sia, ovviamente, rilevante ai fini del raggiungimento del quorum della maggioranza assoluta richiesto dall'art. 30 della medesima legge; aggiungono che il numero di componenti "assegnati" all'organo rappresentativo della Regione Sicilia è fissato direttamente nello Statuto regionale, il quale presenta rango di legge costituzionale, in forza della conversione avvenuta con legge cost. n. 2 del 1948 e che, nello specifico, esso è stato modificato con la legge cost. n. 2 del 2013, che ha previsto (art. 1) i componenti assegnati in numero di settanta;

Atteso, al riguardo, che la mancata osservanza dell'art. 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, pur esistente sotto il profilo della regolarità formale richiesta dalla norma, può ritenersi sanabile e sanata attraverso la precisazione, sopra riportata, contenuta nella memoria depositata, pur confermandosi



l'irrelevanza, già segnalata da questo Ufficio, ai fini dell'ammissibilità del quesito referendario, proposto comunque da più di cinque Consigli regionali;

Rilevato che, pertanto, la richiesta di referendum rispetta i requisiti formali previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto:

- è stata formulata da almeno cinque Consigli regionali con delibere adottate col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati;

- contiene, oltre al quesito e all'indicazione specifica delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei Consigli regionali che hanno deliberato di avanzarla, della data della rispettiva deliberazione, che non è anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente;

- è stata sottoscritta dai delegati ed è corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun Consiglio;

- ha ad oggetto disposizioni di legge vigenti al momento dell'adozione delle delibere e tuttora, delle quali non sono nel frattempo entrate in vigore modificazioni tali da comportare il trasferimento del quesito su altre disposizioni, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 352 del 1970 (v. sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978);

- il tenore testuale del quesito proposto rispetta, infine, il disposto dell'articolo 27 della legge 352 del 1970 indicando in maniera completa la legge di cui si chiede l'abrogazione;

Ritenuto che non può essere accolta la proposta di denominazione formulata dai delegati poiché nulla, nella lettera e nella *ratio* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, induce ad asserire che l'incandidabilità ivi stabilita abbia natura sanzionatoria, rappresentando invece essa il risultato di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto che l'intervenuta condanna definitiva per delitto non colposo sia incompatibile con l'accesso alle cariche ivi indicate; il legislatore, dunque, ha soltanto previsto un requisito per l'accesso alle cariche in esame, costituito, per l'appunto, dall'assenza delle predette condanne; inoltre, la formula proposta dai delegati, attraverso il riferimento al "*diritto*" di ricoprire cariche elettive e di governo "*in conseguenza*" di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al D. lgs. 235/2012", appare foriera di equivoci, inducendo a ritenere che il diritto di ricoprire cariche elettive e di governo sia conseguenza della sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012, mentre è evidente che nessun diritto scaturisce, in materia, dalla predetta condanna;

Ritenuto, pertanto, che può all'esito delle osservazioni formulate dai Consigli regionali, adottarsi la seguente denominazione del referendum: "*Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi*";

Ritenuto, infine, di dovere dichiarare la detta richiesta di referendum conforme alle norme di legge, restando riservata alla Corte costituzionale la cognizione della sua ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione (artt. 32, secondo comma, e 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1);



P. Q. M.

Dichiara conforme ai requisiti della legge 25 maggio 1970, n. 352, la richiesta di referendum di cui in motivazione, con la denominazione "Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi" e sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, legge 6 novembre 2012, n. 190)?»

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai delegati dei Consigli regionali promotori.

Roma, 29 novembre 2021

Il Vice Presidente
Matilde Cammino



Depositata in cancelleria
Oggi, 30 novembre 2021
Il direttore
Pierluigi Esposito

